

INCONTRO DI STUDIO

Rossi Dott. Federico

23 Aprile 2026

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

1/2

PROX IMPEGNI:

1) CHIUSURA BILANCIO - 31/12/2025

- Contabilità ordinaria - contabilità semplificata
- I controlli da effettuare

2) DICHIARAZIONI FISCALI - REDDITI ENC & IRAP

- Anno 2026 (riferimento anno 2025)
- Novità e conferme per gli Enti Religiosi

3) BONUS EDILIZI 2025

- Ecobonus 2025
- Sismabonus 2025
- Eliminazione Barriere Architettoniche 2025

4) FOCUS LAVORO

- Ampliamento platea datori di lavoro tenuti al versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS
- TFR & previdenza complementare: meccanismo del silenzio assenso

5) POS & REGISTRATORI DI CASSA: scaduto il 20 Aprile 2026!!

- Obbligo di abbinamento logico pienamente operativo!
- Nuove FAQ di Agenzia Entrate (aggiornamento al 25/03/2026)
- Casi particolari

6) SCADENZE & NOVITÀ di periodo

- **Scadenze al 30/04/2026:**
 - Dichiarazione IVA annuale
 - Rottamazione quinquies – presentazione domanda
 - CU2026 (2025) – redditi di lavoro autonomo abituale
- **Novità di periodo:**
 - Recupero ICI 2006-2011: scadenza dichiarazione ENC prorogata al 30/09/2026
 - Polizze Catastrofali: proroga al 31/12/2026 per alcuni settori
 - 31/03/2026: scaduta l'iscrizione al RUNTS per le ex Onlus

7) ESENZIONE IMU Enti Religiosi & Novità

- Attività Didattiche (parametri MIUR)
- Attività Assistenziali/Sanitarie (convenzioni)
- Giudizi tributari in corso / Richieste di rimborso
- Novità: Comfort Letter UE 12/04/2026 | Cassazione n. 26921/2025 Dich. IMU

1)
CHIUSURA BILANCIO
31/12/2025

1) Bilancio - anno 2025

1) CONTABILITA' ORDINARIA

PASSAGGIO DAL CRITERIO DI CASSA
(durante l'anno) al

CRITERIO DI COMPETENZA (maturazione)

(Ratei, Risconti, Rimanenze Finali, ammortamenti, accantonamenti...)

2) CONTABILITA' SEMPLIFICATA

DAL 2017 -> CRITERIO DI CASSA (più competenza)

SALVO OPZIONE (x 3 anni)

CRITERIO DI REGISTRAZIONE AI FINI IVA (più competenza)

1) Bilancio - anno 2025

CONTROLLI DI BILANCIO

ATTENZIONE: utili anche per Enti in contabilità semplificata!!

- **C/C BANCARIO** (contabilità con estratto conto)
- **ERARIO C/O RITENUTE (MIUR 4%)** – recupero delle Certificazioni MIUR
- **CREDITI E DEBITI** (elenco analitico – rilevazione per competenza)
- **MINUSVALENZE / PLUSVALENZE** (verifica cessione beni ammortizzabili – da confrontare con dichiarazione IVA 2026 (2025)) – fare molta Attenzione!!

1) Bilancio - anno 2025

SCRITTURE DI CHIUSURA

- Enti in contabilità **ordinaria** > libro GIORNALE
- Enti in contabilità **semplificata** > registri IVA

1) Bilancio - anno 2025

SCRITTURE DI CHIUSURA

- **RETTE → di competenza (1/1 – 31/12)**
- **AMMORTAMENTI (beni strumentali) → Reg. Beni Ammortizzabili (Libro Cespiti)**
- **RIMANENZE FINALI (Merci, ...)**
- **COSTI PROMISCUOI (?) - (Attività / Comunità religiosa)**

1) Bilancio - anno 2025

DETRAZIONE RELIGIOSI (ART. 26/222)

RILEVAZIONE DIRETTAMENTE IN DICHIARAZIONE REDDITI

Art.26 legge 222/85

Gli istituti religiosi, le loro province e case civilmente riconosciuti, possono, per ciascuno dei propri membri che presti continuativamente opera in attività commerciali svolte dall'ente, dedurre, ai fini della determinazione del reddito di impresa, se inerente alla sua produzione e in sostituzione degli altri costi e oneri relativi alla prestazione d'opera, ad eccezione di quelli previdenziali, un importo pari **all'ammontare del limite minimo annuo previsto per le pensioni corrisposte dal Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale di previdenza sociale.**

Con decreto del Ministro delle finanze è determinata la documentazione necessaria per il riconoscimento di tali deduzioni. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore delle presenti norme.

1) Bilancio - anno 2025

DETRAZIONE RELIGIOSI (ART. 26/222)

RILEVAZIONE DIRETTAMENTE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

ANNO DI IMPOSTA 2025 (Redditi ENC 2026)

Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD

Minimale di retribuzione giornaliera:

Euro 603,40 mese x 13 = Euro 7.844,20

In sostanza, il valore da assumere al fine dell'esatto computo della **DETRAZIONE RELIGIOSI** è il seguente:

- **Euro 7.844,20** → laddove il lavoro del religioso è svolto per l'intero anno
- **Euro 653,68** → laddove si debba considerare l'importo mensile (comprensivo del rateo di tredicesima) da moltiplicare per i mesi di occupazione (*ad esempio: lavoro del religioso per n. 3 mesi, detrazione pari a $653,68 \times 3 = 1.961,04$*)

Circ. INPS n. 26 dell' 30-01-2025
Circ. INPS n. 153 del 19-12-2025

1) Bilancio - anno 2025

INVESTIMENTI ESTERI

QUADRO RW

Obbligo di riportare in dichiarazione tutto quanto «riconducibile all'Ente Religioso italiano» sebbene presente in uno **Stato Estero**:

- *immobili*
- *investimenti finanziari* (conti correnti, ...)

2)

Dichiarazione Redditi – IRAP – ISA 2026 (anno imposta 2025)

2) Dichiarazione Redditi 2026 (anno imposta 2025)



DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali.

Finalità del trattamento I dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per eventuali ulteriori finalità che potranno essere previste da specifiche norme di legge. I dati potranno essere utilizzati al fine di individuare contribuenti con profili di elevato rischio di evasione, di frode o di elusione fiscale, così come previsto dalla normativa in materia.

Conferimento dei dati I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Il Modello ISA costituisce parte integrante del presente modello ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96. Il Modello CPB (Concordato Preventivo Biennale) costituisce parte integrante del presente modello ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini dell'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale di cui al Titolo II del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13. Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, la compilazione del Modello ISA e del Modello CPB può comportare la comunicazione facoltativa da parte dell'interessato di dati personali appartenenti alle categorie particolari e/o relativi a condanne penali e reati.

Base giuridica La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l'Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento), in base a quanto previsto dalla normativa di settore. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2) Dichiarazione Redditi 2026 (anno imposta 2025)

Categorie di Reddito

- **TERRENI (RA)** - Certificati Catastali
- **FABBRICATI (RB)** - Certificati Catastali – Storico – locato – compet. economica
- **IMPRESA - ORDINARIA (RF)** - Bilancio (Stato Patrimoniale e Conto Economico)
- **IMPRESA - SEMPLIFICATA (RG)** - Conto Economico
- **CAPITALE (RL Sez. I-A)** - Criterio di Cassa
- **DIVERSI (RL Sez. II)** - Criterio di Cassa
- **ESTERI (RW)** - anche in assenza di Dichiarazione Redditi ENC

2) IRAP 2026 (anno imposta 2025)



PERIODO D'IMPOSTA 2025

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO IE
ENTI NON COMMERCIALI

Mod. N.

--	--

		ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI	
		Maggiori ricavi	Maggiori compensi
		1	2
Sez. I	IE1 Retribuzioni personale dipendente		,00
Enti privati non commerciali	IE2 Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del Tuir		,00
Attività non commerciale	IE3 Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 67, comma 1, lett. I), del Tuir		,00
	IE4 Valore della produzione (IE1 + IE2 + IE3)		,00
Sez. II	IE6 Ricavi delle vendite e delle prestazioni		,00
Enti privati non commerciali	IE7 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		,00
Attività commerciale	IE8 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		,00
	IE9 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		,00
	IE10 Altri ricavi e proventi		,00
	IE11 Totale componenti positivi		,00
	IE12 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		,00
	IE13 Costi per servizi		,00
	IE14 Costi per il godimento di beni di terzi		,00
	IE15 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		,00
	IE16 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		,00
	IE17 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		,00
	IE18 Oneri diversi di gestione		,00
	IE19 Totale componenti negativi		,00

2) IRAP 2026 (anno imposta 2025)

- **Sez. I** **PARTE PRIVATA-ISTITUZIONALE** (Colf, Dipendenti di parte privata)
 - SI Rit. Acconto
 - SI CU (Certificazione Unica)
 - SI Mod. 770
 - SI Mod. IRAP (Sez. I)
- **Sez. II** **PARTE COMMERCIALE**
 - NO Retribuzioni Dipendenti
 - NO Deduzioni Religiosi
 - SI Deduzioni IRAP

2) Dichiarazione Redditi – IRAP – ISA 2026 (anno imposta 2025)

Chi e cosa occorre preparare?

ENTI RELIGIOSI

- **Con attività Commerciale (P.IVA)**

Sempre obbligo di Dichiarazione IRES ed IRAP

- **Senza attività Commerciale (C.F.)**

Solo in presenza di determinati Redditi (es. fabbricati, ...) – Dichiarazione IRES

In presenza di dipendenti / collaboratori / lavoratori autonomi occasionali – Dichiarazione IRAP

Documentazione da preparare

ALLEGATI PRESENTI IN CARTELLA

A) INFORMATIVE:

1. SCRITTURE DI FINE ANNO "IN SINTESI"

REDDITI

B) DOCUMENTAZIONE DA COMPILARE E RICONSEGNARE IN SEDE DI REDAZIONE **ENC 2026 (2025):**

2. TABELLA COSTI PROMISCUI
3. BILANCIO IRES - IRAP
4. PROSPETTO MANUTENZIONI (2020/2025)
5. PROSPETTO "DATI DI BILANCIO"
6. SCHEDA "RIGO RF55 COD. 4" **INSERITO ANCHE NEL PLICO "MATERIALE IRAP" DA CONSEGNARE AI CONSULENTI DEL LAVORO**
7. SCORPORO TERRENI
8. RIVALUTAZIONE TERRENI ALL'1/1/2025 (perizia 30/11/2025 – versamento 18% 30/11/2025)
9. CANONE RAI (solo parte commerciale)
10. SCHEDA BONUS FISCALI 2025 (*Risparmio Energetico/Sisma Bonus/Eliminazione Barriere Architettoniche*)
11. AIUTI DI STATO
12. **CODICE CIN (CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE) – STRUTTURE RICETTIVE (CASE FERIE – CASE RELIGIOSE OSPITALITA' – STUDENTATI -)**
13. **MODELLO RW (ESTERO) – IMMOBILI E ATTIVITA' FINANZIARIE**
14. EROGAZIONI LIBERALI A ETS (ENTI TERZO SETTORE)
15. **REDDITI DIVERSI: USUFRUTTO - RL12 (NOVITA' DAL 2024)**
16. DETRAZIONE RELIGIOSI – ANNO 2025
17. CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – 2024/2025

2) MAXI DEDUZIONE x dipendenti parte commerciale

NOVITÀ → **MAXI DEDUZIONE**

- per le **nuove assunzioni** di dipendenti con contratto di lavoro a **tempo indeterminato**
- per il periodo d'imposta 2024
- poi prorogata per il 2025, il 2026 e il 2027

2) MAXI DEDUZIONE x dipendenti parte commerciale

→ DA CALCOLARE SU BASE COMPLESSIVA INTERO ENTE !!!

Trattasi di una **maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione** (in sede di DICHIARAZIONE DEI REDDITI) pari al:

- **20%** del costo riferibile all'incremento occupazionale, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato → **deduzione del costo del lavoro = 120%**
- **30%** del costo riferibile all'incremento occupazionale, in presenza di nuovi assunti a tempo indeterminato rientranti nelle **categorie protette** → **deduzione del costo del lavoro = 130%**

Documentazione da preparare

ISA

C) DOCUMENTAZIONE DA COMPILARE E RICONSEGNARE IN SEDE DI REDAZIONE **DEL MODELLO ENC 2026**

ISA 2026 (2025) - (INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' FISCALE) - SOLO PER GLI ENTI TENUTI A TALE ADEMPIMENTO (RICAVI E CONTRIBUTI INFERIORI A 5.164.569,00 €

- SCHEDA RIPARTIZIONE (RICAVI + CONTRIBUTI) PER CIASCUN ATTIVITA' COMMERCIALE SVOLTA
- MODELLO ISA da compilarsi a vs. cura (salvo "dati contabili" a cura dello Studio)
- Raccordo Ateco 2025 - Modulo ISA 2026

IRAP

D) DOCUMENTAZIONE DA COMPILARE E RICONSEGNARE IN SEDE DI REDAZIONE **IRAP 2026 (2025) – AMBITO PRIVATO ED AMBITO COMMERCIALE – DA COMPILARSI A CURA DEL CONSULENTE LAVORO**

IRAP - AMBITO ISTITUZIONALE (COLF/.....)

Schema retribuzione per regioni

IRAP - ATTIVITA' COMMERCIALE

Schema retribuzione per regioni

Scheda TFR a Tesoreria / Fondi

Modello IS Deduzioni

Bilancio Ires / Irap: schema UE

Documentazione da preparare

E) DOCUMENTI A CURA DELL'ISTITUTO

Consegnare in sede di compilazione ENC 2026:

- **BILANCIO 31/12/2025** (REDDITI)
- **MODELLI F24** (SALDO IRES/IRAP 2024 – ACCONTI IRES/IRAP 2025)|
- **REDDITI DI CAPITALE** - DIVIDENDI E AZIONI INCASSATI NEL 2025 (ALLEGARE CERTIFICAZIONE/RICEVUTA)
- **REDDITI DIVERSI** – INCASSATI NEL 2025 - NEL CASO DI PLUSVALENZE DA CESSIONE DI TERRENI EDIFICABILI (ALLEGARE ATTO DI VENDITA - EVENTUALE PERIZIA ANCHE FATTA IN ANNI PRECEDENTI - COPIA AVVENUTI INCASSI REALIZZATI NEL 2025).
- **REGISTRO DEI RELIGIOSI** (CON ANNOTAZIONE ANNO 2025)
- **LIBRO CESPITI** - PER AMMORTAMENTI E MANUTENZIONI – (CON RIPOORTO MANUTENZIONI “ANNI PRECEDENTI”, AGGIORNATO AL 31/12/2025).
- **ELENCO RITENUTE IRES 4% su contributi MIUR 2025**

F) MODELLO E ISTRUZIONI REDDITI 2026 (2025)

Si allegano per Vs. possibile consultazione

MODELLO ED ISTRUZIONI ENC

MODELLO ED ISTRUZIONI IRAP

MODULISTICA ISA 2026

RACCORDO ATECO 2025 / MODULISTICA ISA 2026

2) Dichiarazione Redditi – IRAP – ISA 2026 (anno 2025)

***Tutto il materiale per la predisposizione
delle dichiarazioni 2026
verrà
inviato a tutti Voi
quanto prima!***

2) ISA 2026 (anno imposta 2025)



Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione ed elaborazione
degli indici sintetici di affidabilità fiscale

Si applica se ammontare **RICAVI + CONTRIBUTI (2025) $\leq$ 5.164.569 €**

Ex art. 85 TUIR, comma 1, *ad esclusione delle cessioni di azioni (lett. c), strumenti finanziaria (lett. d) e obbligazioni (lett. e)*

2) Concordato Preventivo Biennale (CPB)

- È stato previsto il nuovo **quadro CP**
- Sono stati aggiornati i **quadri RF, RG, RE, RS, RH**
→ x accogliere novità della disciplina sul CPB

3) BONUS EDILIZI 2025

Bonus Edilizi 2025

- **ECOBONUS**
 - Parte Privata (cassa)
 - Parte Commerciale (ultimazione)
 - Entro 90 gg fine lavori ENEA
- **SISMA BONUS**
- **BARRIERE ARCHITETTONICHE**
 - Parte Privata (cassa)
 - Parte Commerciale (ultimazione)
 - Relazione Tecnica di fine lavori

Tipologia di bonus	Tipologia immobile	Annualità			
		2024	2025	2026	2027
Bonus ristrutturazioni (art. 16bis TUIR comma 54)	Abitazione principale	50%	50%	36%	36%
	Altri immobili	50%	36%	30%	30%
Ecobonus (legge 296/2006 commi 334-347)	Abitazione principale	50-65%	50%	36%	36%
	Altri immobili	50-65%	36%	36%	30%
* Ecobonus lavori pesanti (legge 296/2006 commi 344-347)	Abitazione principale	65-70-75%	50%	36%	36%
	Altri immobili	65-70-75%	36%	36%	30%
Sismabonus (art. 16 DL 63/2013 co.da 1 bis a sexies)	Abitazione principale	70-75-80-85%	50%	36%	36%
	Altri immobili	70-75-80-85%	36%	36%	30%
Sismabonus acquisti (art. 16 DL 63/2013 co. 1 septies)	Abitazione principale	75-85%	50%	36%	36%
	Altri immobili	75-85%	36%	36%	30%
Superbonus (art. 119-ter DL34/2020)	Condomini	70%	65%	0%	0%
Bonus barriere architettoniche (art. 119-ter DL34/2020)	Tutti	75%	75%	0%	0%
Bonus mobili (art. 16 DL 63/2013 co. 2)	Collegato bonus casa	50%	50%	0%	0%

*** Ecobonus: NO dal 2025 – "Caldaie a condensazione" alimentate a combustibili fossili (gas, metano...)**

Detrazioni edilizie

In sostanza per il **2025**
→ **36%** di **DETRAZIONE**

- **ECOBONUS: DETRAZIONE IN 10 RATE**
- **SISMA BONUS: DETRAZIONE IN 10 RATE** (dall'1/1/2024 → prima 5 rate)

Enti Religiosi

- **NO** prima casa
- **NO** 50%

Detrazioni edilizie - Misure 2025

Bonus	Norma	Misura ordinaria	Misura maggiorata (1^ casa)	Limite spesa <i>per anno, intervento e immobile</i>
Recupero del patrimonio edilizio	<i>Art. 16 bis. TUIR</i>	36%	50%	96.000€
Ecobonus	<i>Art. 14 DL 63/2013 e art. 1 commi 344-349 L. 296/2006</i>	36%	50%	Ammontare MAX per tipologia di intervento
Sismabonus	<i>Art. 16 comma 1bis ss. DL 63/2013</i>	36%	50%	96.000€ (x anno x unità immobiliare)

Ecobonus – tipologie e importi 1/2

IL SOLE 24 ORE | Luglio 2025 | 3

61

GLI INTERVENTI AGEVOLABILI

Tipologia intervento	Limite detrazione	Limite di spesa
Riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria	€ 100.000	Det. 30%: € 333.333,34 Det. 36%: € 277.777,78 Det. 50%: € 200.000,00
Interventi sull'involucro degli edifici	€ 60.000	Det. 30%: € 200.000,00 Det. 36%: € 166.666,67 Det. 50%: € 120.000,00
Acquisto e posa in opere di finestre ed infissi	€ 60.000	Det. 30%: € 200.000,00 Det. 36%: € 166.666,67 Det. 50%: € 120.000,00
Installazione pannelli solari	€ 60.000	Det. 30%: € 200.000,00 Det. 36%: € 166.666,67 Det. 50%: € 120.000,00
Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione con efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A senza dispositivi di termoregolazione evoluta	€ 30.000	Det. 30%: € 100.000,00 Det. 36%: € 83.333,34 Det. 50%: € 60.000,00
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (Ue) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione	€ 30.000	Det. 30%: € 100.000,00 Det. 36%: € 83.333,34 Det. 50%: € 60.000,00

Ecobonus – tipologie e importi 2/2

Acquisto e posa di schermature solari	€ 60.000	Det. 30%: € 200.000,00 Det. 36%: € 166.666,67 Det. 50%: € 120.000,00
Generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (NO GAS NO METANO)	€ 30.000	Det. 30%: € 100.000,00 Det. 36%: € 83.333,34 Det. 50%: € 60.000,00
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative	€ 15.000	Det. 30%: € 50.000,00 Det. 36%: € 41.666,67 Det. 50%: € 30.000,00
Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori	€ 100.000	Det. 30%: € 333.333,34 Det. 36%: € 277.777,78 Det. 50%: € 200.000,00
Interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti	-	Quota parte di (40.000 per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)
Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti e raggiungimento della classe media dell'involucro sia in inverno che estate	-	Quota parte di (40.000 per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)
Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di una classe del rischio sismico	-	Quota parte di (136.000 per il numero di unità immobiliari che compongono)
Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di due classi del rischio sismico	-	Quota parte di (136.000 per il numero di unità immobiliari che compongono)

Detrazioni edilizie

- ~~**BONUS MOBILI**~~ : ~~prorogato anche per il 2026 con il limite di spesa di 5.000 euro~~
- **SUPERBONUS**: **chiuso** al **31/12/2025** (*ad eccezione per gli immobili nelle zone colpite da eventi sismici*)
- **BONUS BARRIERE** (art. 119 e 119 ter DL 34/2020): **chiuso** al **31/12/2025 !!!**

BONUS SISMICO

Momento di sostenimento delle spese	Aliquota detrazione IRPEF / IRES	Limite massimo di spesa detraibili
Fino al 31/12/2024	La detrazione IRPEF / IRES spettante a titolo di sismabonus, di cui all'art. 16 DL 63/2013, compete alternativamente: - nella misura del 50%, prevista dal co. 1-bis - nella misura del 70% o 80%, prevista dal co. 1-quater - nella misura del 75% o 85%, prevista dal co. 1-quinquies. La detrazione IRPEF/IRES («sismabonus acquisti»), di cui all'art. 16 co. 1-septies DL 63/2013, compete nella misura del: 75% nel caso in cui dalla realizzazione degli interventi il rischio sismico dell'immobile si riduca sino a determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore 85% nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio dell'immobile a due classi di rischio inferiore	96.000€ (x anno - x unità immobiliare)
Anno 2025 Anno 2026	La detrazione IRPEF/IRES spettante a titolo di sismabonus (compreso il «sismabonus acquisti»), di cui all'art. 16 co. 1-bis e ss. DL 63/2013, compete nella misura del: 50% per l'abitazione principale 36% per gli altri immobili (diversi dall'abitazione principale)	96.000€ (x anno - x unità immobiliare)

BONUS SISMICO

Rientrano tra le **spese agevolabili**:

- quelle sostenute per la classificazione e verifica sismica degli immobili
- quelle sostenute per l'effettuazione di interventi «minori» strettamente collegati alla realizzazione degli interventi antisismici, quali ad esempio le spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, ecc.) e straordinaria, necessarie al completamento dell'opera

FOTOVOLTAICO

GUIDA ADE 2025 – RM ADE 22/E del 02/04/2013

L'installazione di un **impianto fotovoltaico** per la produzione di energia elettrica **rientra tra i lavori agevolabili** ai sensi **dell'art. 16-bis Tuir**, in quanto basato sull'impiego della fonte solare e, quindi, sull'impiego di fonti rinnovabili di energia.

- È necessario che l'impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.):
→ **Impianto posto direttamente al servizio dell'abitazione**

ENTE RELIGIOSO _ non rientra nel 16-bis (solo le PERSONE FISICHE) / nessuna agevolazione in tal senso /

L'Ente Religioso sostiene per intero la Spesa, per poi recuperarla nel tempo per effetto di minori costi energetici (attenta valutazione del tempo di rientro dell'investimento !!!)

DETRAZIONE **BARRIERE ARCHITETTONICHE (1/4)**

- Detrazione d'imposta **75%**
- Spese sostenute **tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025** **STOP (ultimo anno)**
- Ripartizione tra aventi diritto:
 - in **cinque quote annuali**, per le spese che sono state effettuate entro il 31/12/2023
 - in **dieci quote annuali**, per le spese che sono state effettuate dall' 01/01/2024
- **Limiti massime spesa:**
 - **50.000€**, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'estero
 - 40.000€, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
 - 30.000€, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari

DETRAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- **Beneficiari:**

- Persone fisiche, compresi esercenti arti e professioni
- **Enti pubblici e PRIVATI che non svolgono attività commerciale**
- Società semplici, associazioni tra professionisti e soggetti che conseguono **reddito d'impresa** (persone fisiche, **enti**, società di persone, società di capitali)

→ che possiedono o detengono l'immobile (di qualsiasi categoria catastale) in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o a quello di sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.

NB: la detrazione spetta per la realizzazione di interventi in «edifici già esistenti»

DETRAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- **Categorie di interventi dal 30/12/2023 (*) al 31/12/2025 :**

- Scale
- Rampe
- Ascensori
- Servoscala
- Piattaforme elevatrici

(*) inizialmente erano ricompresi altri interventi, poi abrogati dal DL n. 212/2023

DETRAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal DM n. 236/1989 (*Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche*)

→ Il rispetto di tali requisiti deve risultare da **apposita asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato**

Lavori edili avviati dal 28/05/2022 di importo complessivo superiore a 70.000€:

la detrazione spetta se nell'atto di affidamento dei lavori, stipulato dal 27/05/2022, è indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

DETRAZIONI EDILIZIE & REDDITO D'IMPRESA

Trattamento fiscale delle detrazioni edilizie → 2 orientamenti:

- a) In assenza di una disposizione che ne preveda espressamente l'irrilevanza fiscale, ove le agevolazioni siano contabilizzate come contributi (secondo il trattamento previsto dal documento OIC agosto 2021), dovrebbero **concorrere a formare il reddito d'impresa** in base al principio di derivazione ex art. 83 del TUIR (risposta interpello DRE Piemonte 1.11.2023 n. 901-668/2023; in dottrina, su tutti, documento Think Tank di STS Deloitte n. 1/2024);
- b) La risposta ad **Interpello DRE Piemonte 31.7.2020 n. 901-445/2020**, invece, riscontra che le **detrazioni edilizie** dovrebbero essere escluse dalla **base imponibile**, a prescindere dalla modalità di contabilizzazione, in quanto finalizzate a ridurre il carico fiscale (su tutti, norma di comportamento AIDC n. 224/2024)

4) FOCUS LAVORO

- Ampliamento platea Datori di lavoro tenuti al versamento del TFR al FONDO TESORERIA INPS**
- TFR & previdenza complementare:
meccanismo del silenzio assenso**

Ampliamento platea Datori di lavoro tenuti al versamento del TFR al FONDO TESORERIA INPS

AMPLIAMENTO PLATEA DATORI DI LAVORO TENUTI AL VERSAMENTO AL FONDO TESORERIA INPS

Disciplina fino al 2025

Avevano l'obbligo di versare il TFR dei propri dipendenti al Fondo Tesoreria Inps i seguenti datori di lavoro:

- **Datori di lavoro in forza al 31/12/2006** che hanno raggiunto il **requisito dimensionale** (soglia dimensionale pari a n. 50 dipendenti) calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza proprio nell'**anno 2006**
- **Datori di lavoro che hanno iniziato l'attività successivamente al 2006** che hanno raggiunto il **requisito dimensionale** (soglia dimensionale pari a n. 50 dipendenti) calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'**anno solare di inizio attività**.
 - Se al termine del primo anno di attività non risultava raggiunta la soglia dimensionale, l'obbligo non si configurava con effetto anche sui periodi successivi (indipendentemente dall'andamento del numero dei lavoratori occupati)

AMPLIAMENTO PLATEA DATORI DI LAVORO TENUTI AL VERSAMENTO AL FONDO TESORERIA INPS

Disciplina **dal 2026** (modifiche introdotte dalla Finanziaria 2026)

Dal 1° gennaio 2026 sono soggetti all'obbligo di versamento del TFR al Fondo Tesoreria Inps anche i Datori di lavoro che:

- hanno raggiunto la soglia dimensionale **in anni successivi a quello di inizio attività**
- raggiungano la soglia dimensionale **in un qualsiasi anno successivo all'inizio dell'attività di impresa**

Naturalmente tutto questo non avrà effetto sui lavoratori che hanno già scelto di destinare il TFR ad una forma pensionistica complementare (con riferimento a loro, i Datori non avranno alcun obbligo di versamento del TFR al Fondo Tesoreria Inps).

AMPLIAMENTO PLATEA DATORI DI LAVORO TENUTI AL VERSAMENTO AL FONDO TESORERIA INPS

Soglia occupazionale → calcolata come **media annuale dell'anno solare precedente l'anno del periodo di retribuzione considerato**

Finanziaria 2026	Obbligo di versamento al Fondo Tesoreria Inps per i dipendenti che mantengono il TFR in azienda	Dal 2026 al 2027	Se la media dipendenti anno precedente è di almeno 60 dipendenti
		Dal 2028 al 2031	Se la media dipendenti anno precedente è di almeno 50 dipendenti
		Dal 2032	Se la media dipendenti anno precedente è di almeno 40 dipendenti

AMPLIAMENTO PLATEA DATORI DI LAVORO TENUTI AL VERSAMENTO AL FONDO TESORERIA INPS

INPS, Circolare n. 12 del 05/02/2026

«I datori di lavoro possono assolvere all'obbligo contributivo di versamento delle quote TFR al Fondo Tesoreria entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare.»

Enti Religiosi interessati = versamento **entro il 16/05/2026**

TFR & previdenza complementare: meccanismo del silenzio assenzio

TFR & PREVIDENZA COMPLEMENTARE: MECCANISMO DEL SILENZIO ASSENSO

DECORRENZA 1° LUGLIO 2026

- 1. DIPENDENTI DI PRIMA ASSUNZIONE (esclusi lavoratori domestici)**
- 2. DIPENDENTI NON DI PRIMA ASSUNZIONE**

TFR & PREVIDENZA COMPLEMENTARE: MECCANISMO DEL SILENZIO ASSENSO

1. DIPENDENTI DI **PRIMA ASSUNZIONE** (esclusi lavoratori domestici)

Adesione automatica (meccanismo silenzio-assenso) alla previdenza complementare:

- verso la **forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali**
 - se ve ne sono più di una, viene scelta (salvo diverso accordo aziendale) quella a cui abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda
 - se non è prevista alcuna forma pensionistica, l'intero importo del TFR è devoluto alla forma di previdenza complementare residuale (Fondo COMETA)
- con versamento dell'intero TFR nonché della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi collettivi

TFR & PREVIDENZA COMPLEMENTARE: MECCANISMO DEL SILENZIO ASSENSO

1. DIPENDENTI DI **PRIMA ASSUNZIONE** (esclusi lavoratori domestici)

Meccanismo silenzio-assenso



Il lavoratore può espressamente rinunciare all'adesione automatica scegliendo:

- un'altra forma di previdenza complementare
- mantenendo il TFR in azienda

→ La scelta deve avvenire **entro 60 giorni dalla data di prima assunzione** (in luogo dei 6 mesi previsti dalla previgente disciplina)

TFR & PREVIDENZA COMPLEMENTARE: MECCANISMO DEL SILENZIO ASSENSO

1. DIPENDENTI DI **PRIMA ASSUNZIONE** (esclusi lavoratori domestici)

Cosa deve fare l'Ente Datore di lavoro?

Al momento della prima assunzione deve fornire apposita **informativa al lavoratore** su:

- accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare
- meccanismo di adesione automatica
- forma pensionistica complementare destinataria dell'adesione automatica
- diverse scelte disponibili e relativa tempistica

TFR & PREVIDENZA COMPLEMENTARE: MECCANISMO DEL SILENZIO ASSENSO

1. DIPENDENTI DI **PRIMA ASSUNZIONE** (esclusi lavoratori domestici)

Cosa deve fare l'Ente Datore di lavoro?

In caso di adesione automatica alla previdenza complementare:

- dà **comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione**
- inizia ad effettuare i relativi **versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni** (considerando l'adesione decorrente dalla data di prima assunzione)

TFR & PREVIDENZA COMPLEMENTARE: MECCANISMO DEL SILENZIO ASSENSO

2. DIPENDENTI NON DI PRIMA ASSUNZIONE

Dal 1° Luglio 2026, contestualmente all'assunzione del lavoratore non di prima assunzione, il datore di lavoro deve:

- fornire un'**informativa** sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare
- **verificare la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore** in merito alla previdenza complementare (facendosi rilasciare apposita dichiarazione)

TFR & PREVIDENZA COMPLEMENTARE: MECCANISMO DEL SILENZIO ASSENSO

2. DIPENDENTI NON DI PRIMA ASSUNZIONE

A. Se il lavoratore ha in essere già un'adesione a previdenza complementare:

il datore deve fornire **un'altra informativa** sulla *possibilità di indicare – entro 60 giorni dall'assunzione – a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando dall'assunzione*

In mancanza di indicazioni:

Entro il termine di 60 giorni si applica il **principio di adesione automatica** già visto per i dipendenti di prima assunzione

TFR & PREVIDENZA COMPLEMENTARE: MECCANISMO DEL SILENZIO ASSENSO

2. DIPENDENTI NON DI PRIMA ASSUNZIONE

B. Se il lavoratore aveva in precedenza scelto di mantenere il TFR in azienda



NON opera il meccanismo del silenzio-assenso

5) REGISTRATORI DI CASSA & POS: obbligo di abbinamento e nuove FAQ di Agenzia Entrate

➡ Guida operativa
➡ FAQ aggiornate al 25/03/2026

REGISTRATORI DI CASSA & POS

DAL 1° GENNAIO 2026

Obbligo di abbinamento
logico tra Registratore
Telematico & POS



Obbligo di indicare nello Scontrino
Telematico la modalità di pagamento
utilizzata dal Cliente *(denaro contante,
pagamento elettronico, ...)*

✓ **ENTI RELIGIOSI interessati:**

- Enti titolari di attività commerciali obbligati alla certificazione dei corrispettivi che utilizzano il **Registratore Telematico** *(Case per ferie, Alberghi, Ristoranti, Negozi, ...)*, unitamente al POS.

✗ **ENTI RELIGIOSI esclusi** *(qualora non sia presente almeno un Registratore Telematico all'interno dell'intero anno Ente):*

- Enti con attività di servizi "impossibilitate" alla certificazione dei corrispettivi (Case di riposo, Scuole, ...)
- Enti con attività soggette all'obbligo (Casa ferie, ...) ove si è deciso di emettere sempre e per tutti Fattura Elettronica

REGISTRATORI DI CASSA & POS

TEMPI DI REGISTRAZIONE DELL'ABBINAMENTO LOGICO:

Fase di avvio – scaduta 20/04/2026!!!

Per i **POS già in uso all' 01/01/2026** e utilizzati nel mese di Gennaio 2026, la comunicazione degli abbinamenti andava effettuata **entro 45 giorni dalla disponibilità dell'apposita procedura web**.

Tale **procedura web** è **attiva dal 05/03/2026** → di conseguenza il periodo a disposizione per comunicare gli abbinamenti era il seguente:

contando n. 45 giorni dal 05/03/2026 → **19/04/2026 (cadeva di domenica)**

→ 20/04/2026 = termine entro cui andava fatta la prima comunicazione

Esempio: POS attivo dal 2025 → l'abbinamento andava definito entro il prossimo 20 aprile 2026

REGISTRATORI DI CASSA & POS

TEMPI DI REGISTRAZIONE DELL'ABBINAMENTO LOGICO:

A regime

Per i **POS attivati dall' 01/02/2026**, la comunicazione degli abbinamenti va effettuata **dal sesto all'ultimo giorno del secondo mese successivo all'attivazione**.

Esempio: POS attivato il 20/02/2026 → abbinamento comunicato dal 06/04/2026 al 30/04/2026

Variazioni successive

I dati relativi ai collegamenti devono essere aggiornati in presenza di **successive variazioni / novità**.

A titolo esemplificativo, l'aggiornamento dei collegamenti è necessario in caso di:

- collegamento di un POS già in uso ad un altro RT già in uso
- attivazione di un nuovo RT collegato ad uno o a più POS già in uso
- attivazione di un nuovo POS collegato ad uno o a più RT già in uso
- dismissione di un POS / RT

Esempio: nel mese di settembre 2026 l'Ente Religioso sposta il POS attivato il 19/03/2026 da una Casa per ferie ad un'altra, e lo collega ad un altro RT → per tale situazione l'Ente Religioso deve prima eliminare il precedente collegamento e poi registrare il nuovo collegamento – l'obbligo è rispettato se la comunicazione dell'abbinamento sarà effettuata dal 06/11/2026 al 30/11/2026.

REGISTRATORI DI CASSA & POS

ABBINAMENTO LOGICO POS – REGISTRATORE TELEMATICO:

- l'abbinamento andrà effettuato accedendo all'area riservata di **Agenzia Entrate**, nel portale **Fatture e Corrispettivi – servizio “Gestione collegamenti”** ([clicca qui per la “Guida operativa”](#))
- L'abbinamento può essere effettuato **direttamente dall'Ente** se in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata di Agenzia Entrate (vedere **allegato “Guida operativa”**), **ovvero mediante un Intermediario delegato**
- **l'abbinamento** tra POS e Registratore Telematico (RT) non deve essere “fisico” bensì “**logico**”: occorre cioè **associare la matricola del Registratore Telematico all'identificativo univoco del POS**:
 - **selezionare il Registratore Telematico** che si intende collegare (*dall'elenco delle matricole dei registratori Telematici che risultano attivi nel mese di riferimento*);
 - **selezionare il POS** che si intende collegare al Registratore Telematico scelto;
 - **indicare l'indirizzo dell'unità locale** presso la quale il Registratore Telematico e il POS sono utilizzati.*Nell'ipotesi in cui sia gestito un rilevante numero di Registratori Telematici e POS da collegare, è disponibile un servizio di collegamento massivo (ferma restando comunque la modalità di collegamento puntuale)*

REGISTRATORI DI CASSA & POS

SANZIONI:

1. Sanzione per omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei **pagamenti elettronici**: pari a 100€ per ogni violazione commessa entro il limite massimo di 1.000€ per ciascun trimestre, senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico.
2. Sanzione per mancato collegamento logico tra Registratore telematico e POS: di importo variabile da 1.000 a 4.000€, con possibile applicazione delle sanzioni accessorie (sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività).
3. **«Rifiuto accettazione» pagamento con carta (POS)**: sanzione pecuniaria pari a 30€ + 4% del valore della transazione

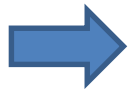
REGISTRATORI DI CASSA & POS

CONSERVAZIONE RICEVUTE CARTACEE «TERMINALI POS»

Pagamento elettronico → POS rilascia ricevuta cartacea che l'Ente deve conservare per 10 anni !!

DECRETO PNRR 2026 (DL n. 19/2026, convertito dalla L. 50/2026):

Ricevute cartacee → *«il loro obbligo di conservazione (...) risulta oneroso e non strettamente necessario in relazione allo scopo per cui sono emesse»*



Le **comunicazioni inviate ai clienti** e la **documentazione fornita dalle banche/intermediari finanziari** (anche in formato digitale) possono essere utilizzate **in sostituzione delle predette ricevute cartacee** emesse dai terminali POS, **a condizione che:**

- comunicazioni / documenti contengano tutte le informazioni delle singole operazioni effettuate;
- la conservazione di tali documenti sia effettuata nel rispetto dell'art. 2220 c.c. in materia di tenuta dei documenti contabili (obbligo conservazione decennale, possibilità di conservazione sostitutiva).

REGISTRATORI DI CASSA & POS

IN DEFINITIVA

- ❖ Ente «senza» Registratore Telematico in nessuna Casa → nessun obbligo !!!!
- ❖ Ente «con» Registratore Telematico in almeno una Casa
 - Collegamento POS (se presente) al Registratore Telematico **OBBLIGO**
 - Indicazione «*POS non collegati*» per tutti i POS utilizzati per altre attività **OPPORTUNO**

REGISTRATORI DI CASSA & POS:

**Le FAQ di Agenzia Entrate
aggiornate al 25/03/2026**

[clicca qui per visualizzarle](#)

FAQ n. 6 – Strumenti di pagamento elettronico da collegare

Quali strumenti di pagamento elettronico devono essere collegati?

Ogni strumento **hardware** (dispositivo fisico) e **software** (piattaforme online, app e analoghe),
mediante i quali l'esercente incassa elettronicamente i corrispettivi
certificati mediante un registratore di cassa telematico

FAQ n. 7 – POS con «utilizzo misto»

Se utilizzo il POS per incassare pagamenti relativi sia ad attività di vendita per le quali vige l'obbligo di emissione del documento commerciale sia attività esonerate, devo registrare il collegamento?

Sì. Qualora l'esercente utilizzi il POS per l'incasso di pagamenti relativi sia a operazioni soggette all'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi con gli appositi strumenti (RT o procedura web "Documento commerciale on line") sia a operazioni esonerate da tale obbligo (ad es. vendita di tabacchi, cessione di carburanti, attività di vendita a distanza, ecc.), il POS deve essere collegato allo strumento utilizzato per la certificazione dei corrispettivi.

FAQ n. 8 – Vendite certificate sia con documenti commerciali sia con fatture

Se utilizzo un POS per incassare i pagamenti relativi ad operazioni di vendita certificate sia con l'emissione del documento commerciale, sia mediante fatture, devo registrare il collegamento?

Sì. L'obbligo di collegamento dei POS non vige solo nel caso in cui tutti i corrispettivi siano certificati esclusivamente mediante emissione di fattura.

Qualora l'esercente, invece, utilizzi il POS per l'incasso di pagamenti relativi ad operazioni di vendita certificate sia mediante l'emissione del documento commerciale sia mediante l'emissione di fatture, il POS deve essere collegato allo strumento utilizzato per la certificazione dei corrispettivi e l'emissione dei documenti commerciali.

FAQ n. 9 – Attività esonerata da emissione documento commerciale

Se utilizzo un POS dedicato esclusivamente all'incasso di vendite esonerate dall'obbligo di emissione del documento commerciale devo registrare il collegamento?

No. L'obbligo di collegamento non vige qualora l'esercente utilizzi il POS esclusivamente per l'incasso di pagamenti relativi ad operazioni esonerate dall'obbligo di emissione del documento commerciale, salvo nel caso in cui l'esercente decida comunque di emetterlo.

FAQ n. 24 – Presenza di POS usato solo per vendite esonerate

La procedura web riporta un POS che utilizzo solo per le vendite esonerate dall'emissione del documento commerciale. Cosa devo fare?

È possibile segnalare l'utilizzo esclusivo del POS per attività esonerate dall'obbligo di emissione del documento commerciale utilizzando la funzionalità **“POS non collegati”**. Effettuata questa operazione il POS non verrà ulteriormente riportato nell'elenco dei POS collegabili.



Solo nel caso in cui l'Ente possieda un Registratore Telematico !!

FAQ n. 13 – Informazioni necessarie per il collegamento

Quali **informazioni** devo conoscere per effettuare il collegamento?

Per effettuare il collegamento è necessario conoscere
la matricola del registratore di cassa telematico,
i dati identificativi dello strumento di pagamento elettronico e
l'indirizzo dell'esercizio commerciale presso il quale vengono utilizzati.

FAQ n. 14 – Dati identificativi dello strumento elettronico

Quali sono i **dati identificativi** degli strumenti di pagamento elettronico necessari per il collegamento?

Gli strumenti di pagamento elettronico di tipo fisico sono identificati dal **Terminal ID del dispositivo** e dai **dati dell'operatore finanziario** (codice fiscale e denominazione) con il quale l'esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.

Sono considerati di tipo fisico tutti i dispositivi che consentono il pagamento mediante lettura della carta di pagamento del cliente (sia tramite inserimento nel lettore sia in modalità contactless). Oltre ai tradizionali POS, rientrano in questa categoria anche i cosiddetti "SoftPOS", App che vengono installate su un dispositivo (smartphone, tablet, ecc.) dell'esercente trasformandolo in un POS in grado di accettare pagamenti contactless. Gli strumenti di tipo virtuale (tipicamente quelli che consentono i pagamenti via internet, mediante piattaforme online) sono identificati solamente dai dati dell'operatore finanziario (codice fiscale e denominazione) con il quale l'esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.

FAQ n. 17 – Terminal ID del POS

Non conosco il Terminal ID del POS. Dove posso reperirlo?

Il Terminal ID e gli altri dati identificativi dello strumento di pagamento elettronico possono essere reperiti nella documentazione contrattuale, nei rapporti periodici o nelle aree web dedicate e messi a disposizione dall'operatore finanziario. In caso di necessità si consiglia di rivolgersi al *servizio di assistenza dell'operatore*.

FAQ n. 15 – POS presenti nella procedura web

Gli strumenti di pagamento elettronico di cui sono titolare sono già presenti in procedura?

Sì. I dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui l'esercente è titolare sono già presenti in procedura sulla base delle informazioni comunicate dagli operatori finanziari.

FAQ n. 16 – POS NON presenti nella procedura web

Nella procedura web **non trovo un POS di cui sono titolare. Cosa devo fare?**

In questo caso la procedura consente di **inserire manualmente i dati identificativi del POS** non presente a sistema. Oltre ai dati identificativi dello strumento di pagamento elettronico occorre inserire anche il numero di contratto di convenzionamento stipulato con l'operatore finanziario.

FAQ n. 18 – Collegamento multiplo (unico POS → più RT)

Posso collegare uno stesso strumento di pagamento elettronico a più registratori di cassa telematici?

Sì. Il collegamento può essere multiplo.

Il POS di tipo fisico può essere collegato a più registratori di cassa telematici a condizione che l'indirizzo del punto vendita sia lo stesso.

Lo strumento di pagamento elettronico di tipo virtuale può essere collegato a più registratori di cassa telematici anche utilizzati presso differenti punti vendita.

FAQ n. 20 – Collegamento multiplo (più POS → unico RT)

Posso collegare al registratore di cassa telematico più di uno strumento di pagamento elettronico?

Sì. Ad un singolo registratore di cassa telematico possono essere collegati più POS (fisici o virtuali).

FAQ n. 22 – Presenza di POS di cui non si è titolari

La procedura web riporta un **POS di cui non sono titolare**. Cosa devo fare?

In questo caso è possibile segnalare la non titolarità utilizzando la funzionalità “POS non collegati”. Effettuata questa operazione il POS non verrà ulteriormente riportato nell’elenco dei POS collegabili.

FAQ n. 23 – POS da restituire all'operatore finanziario

Devo restituire all'operatore finanziario il POS che avevo già collegato con il registratore di cassa telematico. Cosa devo fare?

In questo caso sarà necessario eliminare il collegamento tra il POS e il registratore di cassa telematico indicando la data a partire dalla quale il POS non è più utilizzato. Successivamente, è possibile segnalare la restituzione utilizzando la funzionalità "POS non collegati". Effettuata questa operazione il POS non verrà ulteriormente riportato nell'elenco dei POS collegabili.

FAQ n. 25 – Errata comunicazione di restituzione del POS

Devo collegare un POS con il registratore di cassa telematico, ma ho comunicato per errore la sua restituzione tramite l'apposita funzionalità. Cosa devo fare?

In questo caso il POS segnalato come “Restituito” non sarà più visibile tra i POS da collegare, per cui sarà necessario inserire manualmente i suoi dati identificativi tramite l'apposita funzionalità.
Effettuata questa operazione sarà possibile selezionarlo per il collegamento.

FAQ n. 11 – Pagamento con bonifico bancario

Deve essere collegato anche il bonifico bancario?

No, il bonifico bancario non rientra tra gli strumenti di pagamento elettronico da collegare.

In ogni caso se il pagamento avviene tramite bonifico
il documento commerciale deve indicare che si tratta di
una forma di pagamento elettronico e il relativo ammontare.

FAQ n. 27 – Pagamento con assegno

Ho ricevuto un pagamento con assegno bancario e un pagamento tramite accensione di un finanziamento al consumo. Quale modalità di pagamento deve essere indicata sul documento commerciale?

Nel caso di pagamento con assegno, bancario o circolare, il documento commerciale deve indicare che si tratta di una forma di pagamento contante.
Nell'ipotesi in cui il pagamento del corrispettivo non venga effettuato direttamente dal cliente ma tramite successivo bonifico da parte della società che eroga il credito al consumo, il documento commerciale recherà l'indicazione "pagamento elettronico".

FAQ n. 29 – Incasso differito

Se, a fronte di una cessione di beni, il pagamento elettronico del corrispettivo avviene in un momento successivo, quale modalità di pagamento deve essere indicata sul documento commerciale?

La cessione di beni, anche in assenza di pagamento, si intende effettuata al momento della consegna del bene ai sensi dell'articolo 6, del d.P.R. n. 633/72. Pertanto, si suggerisce di verificare che il registratore di cassa telematico abbia tra le modalità di pagamento programmate, oltre a "Contante" "Elettronico" "Ticket", anche "Non Pagato" al fine di rilasciare il documento commerciale con l'indicazione di quest'ultima modalità di pagamento.

6) SCADENZE & NOVITÀ DI PERIODO

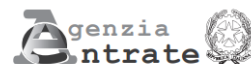
Scadenze al prox
30 APRILE 2026

Riepilogo scadenze al 30/04/2026

- ☐ **Dichiarazione IVA annuale**
- ☐ **Rottamazione quinquies** – presentazione domanda
- ☐ **CU2026 (anno 2025) – redditi di lavoro autonomo abituale**

DICHIARAZIONE IVA 2026 (2025): scadenza 30/04/2026

DICHIARAZIONE IVA 2026 (2025)



IVA

Dichiarazione IVA 2026

Periodo d'imposta 2025



*in scadenza al **30/04/2026** !!*

ROTTAMAZIONE QUINQUIES:

presentazione domanda 30/04/2026

ROTTAMAZIONE QUINQUIES

COSA SI PUÒ ROTTAMARE – IMPOSTE ERARIALI

SI

- Carichi derivanti da **omessi versamenti da liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione** (rettifica detrazioni)
- Carichi derivanti da **accertamento esecutivo se è contestato un omesso o tardivo versamento**
- **Avvisi di addebito Inps se non derivano da accertamento**
- **Multe auto (interessi e maggiorazioni) – no Polizia locale**

→ **Deve esserci l'iscrizione a ruolo!!**

ROTTAMAZIONE QUINQUIES

COSA NON SI PUÒ ROTTAMARE

NO

- **Ruoli formati a seguito di avvisi di recupero di crediti d'imposta, avvisi di liquidazione, accertamenti in tema di imposte d'atto e altri tributi minori** (es. atti di contestazione/irrogazione delle sanzioni, da avviso di accertamento o di liquidazione in tema di registro, successioni, donazioni)
- Carichi derivanti da **accertamento esecutivo (generale)**
- Avviso di addebiti Inps **se derivano da accertamento**

ROTTAMAZIONE QUINQUIES

PERIODO

- **Carichi consegnati dal 2000 al 2023 se derivanti da liquidazione automatica delle dichiarazioni (artt. 36bis DPR 600/73, 54bis e 54ter DPR 633/72) o da controllo formale (art. 36ter DPR 600/73)**

*ATTENZIONE: occorre avere riguardo alla data in cui i carichi sono stati affidati agli Agenti della riscossione e **non alla data** di notifica/spedizione della cartella di pagamento*

- **Possono beneficiare** della rottamazione tutti i contribuenti (**persone fisiche o giuridiche**) senza che abbiano rilievo le loro condizioni reddituali

ROTTAMAZIONE QUINQUIES

COSA SI PAGA E COSA VIENE SGRAVATO

SI PAGA	VIENE SGRAVATO
Capitale	Sanzioni
	Interessi
	Aggio di riscossione



medesimi effetti della precedente versione della rottamazione

ROTTAMAZIONE QUINQUIES

BENEFICI

- **Sospensione** dei termini di prescrizione e decadenza
- **Sospensione** dei termini di pagamento derivanti da precedenti dilazioni
- **Stop** a nuovi fermi amministrativi e ipoteche
- **Stop** a nuove procedure esecutive
- **Interruzione** delle procedure esecutive precedentemente già avviate
- Possibile ottenimento **DURC regolare**

ROTTAMAZIONE QUINQUIES

DOMANDA & VERSAMENTI

Domanda: da presentare **entro il 30 aprile 2026**

Pagamento:

- **unica soluzione entro il 31/07/2026, ovvero**
- **pagamento rateale in max 54 rate bimestrali, tra il 2026 e il 2035 (min 100€ ogni rata)**

Interessi: **3% annuo** in caso di pagamento rateale

Decadenza:

- se non viene pagata l'**unica rata**, ovvero
 - se non vengono pagate **due rate anche non consecutive**, ovvero
 - se non viene pagata l'**ultima rata**
- *Rileva anche il pagamento insufficiente!!*

ROTTAMAZIONE QUINQUIES

DOMANDA & VERSAMENTI

Sostanzialmente si ripropongono *procedure già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate*, disponendo che **il contribuente presenti apposita dichiarazione all'Agente della riscossione**.

A seguito dell'accoglimento della domanda, **l'Agente della riscossione comunica al contribuente il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta di pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata**.

ROTTAMAZIONE QUINQUIES

RATEIZZAZIONI IN ESSERE

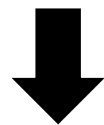
Sospensione o meno dei pagamenti 2025	1	Risparmio sulle quote di interessi e sanzioni dovute nelle singole rate
	2	Le rate non pagate sono da conteggiare tra le 8 che fanno decadere la dilazione
	3	Se si decade dalla rottamazione cosa accade alla precedente dilazione?
	4	Con la presentazione della domanda le dilazioni precedenti sono sospese

ROTTAMAZIONE QUINQUIES

RAPPORTO CON PRECEDENTI ROTTAMAZIONI

Possibile accesso alla rottamazione quinquies per i decaduti da	1	Definizione agevolata (art. 6, comma 2, DL n. 193/2016)
	2	Rottamazione bis (art. 1, comma 5, DL n. 148/2017)
	3	Rottamazione ter (art. 3, comma 5, DL n. 119/2018)
	4	Rottamazione quater (L. 197/2022) – non per tutti

ROTTAMAZIONE QUINQUIES



DEFINIZIONE AGEVOLATA TRIBUTI LOCALI (IMU,...)

- Facoltà di **introdurre autonomamente delle definizioni agevolate per i tributi locali**, con particolare riguardo ai crediti di difficile esigibilità, prevedendo l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni correlate.
- **Gli Enti locali potranno stabilire forme di definizione agevolata** anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o nel caso siano già instaurati dei contenziosi tributari.
- L'Ente può infatti modulare: **termini di adesione / n° rate / condizioni di decadenza / trattamento del contenzioso pendente**. I Comuni possono circoscrivere l'ambito temporale della definizione.

ROTTAMAZIONE – TRIBUTI LOCALI

IL CONTRIBUTENTE (ENTE RELIGIOSO) – IMU/TARI/ ...

Deve adempiere entro i termini fissati dall'Ente Locale:

- l'introduzione della definizione agevolata deve essere pubblicata sul sito internet dell'Ente locale *(i regolamenti sono efficaci con la semplice pubblicazione sul sito internet)*
- Il termine stabilito da ciascun Ente non potrà comunque essere inferiore a **60 giorni dalla data di pubblicazione**

ROTTAMAZIONE – TRIBUTI LOCALI

I TRIBUTI

L'**ambito applicativo** sarà **definito dagli Enti locali**:

- Tutti i **tributi di propria competenza** (IMU, TARI), o soltanto alcuni con l'obbligo di definire un periodo di competenza
- Possibilità di considerare agevolazioni anche per le entrate di natura patrimoniale

NON sarà possibile agevolare:

- IRAP
- Compartecipazioni
- Addizionali a tributi erariali

ROTTAMAZIONE – TRIBUTI LOCALI

IMU & TARI



Restiamo in attesa delle regole dei Comuni !!!

FAQ n. 1 – ERARIO + INPS

FAQ n. 1

Qual è l'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies?

La Rottamazione-quinquies riguarda tutti i **carichi affidati all'Agenzia della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti dall'omesso versamento di:**

- **imposte, a seguito di controlli automatici e formali effettuati dall'Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali** (artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR n. 633/1972);
- **contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;**
- **sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada,** di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (**Prefetture**).

Purché riferiti alle fattispecie sopra elencate rientrano nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies anche i carichi già oggetto:

- delle **prime tre rottamazioni o del «Saldo e stralcio»** per i quali si è determinata l'inefficacia della Definizione agevolata a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- della **Rottamazione-quater o della Riammissione alla Rottamazione-quater** per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici della misura agevolativa, in quanto non tutte le rate scadute alla medesima data risultano regolarmente versate.

NO → ENTI LOCALI (in attesa di proprie delibere)

FAQ n. 8 – PROSPETTO INFORMATIVO

FAQ n. 8

Come posso verificare quali debiti rientrano nella Rottamazione-quinquies prima di presentare la domanda di adesione?

Se presenti la domanda di adesione tramite il servizio in **area riservata**, sono già visualizzabili i **solli debiti definibili** e puoi, pertanto, selezionare quelli per i quali intendi aderire alla Rottamazione-quinquies.

Puoi comunque richiedere anche il **Prospetto informativo** in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi (nonché, per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di Agenzia delle Entrate), oppure con il form in area pubblica, allegando in quest'ultimo caso, la documentazione di riconoscimento.

Il **Prospetto informativo** contiene l'elenco delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di addebito dell'INPS che possono essere "definiti" e l'importo delle somme dovute in caso di adesione alla misura agevolativa (al netto di eventuali diritti di notifica, spese per procedure esecutive e degli interessi di dilazione previsti in caso di pagamento rateale).

PROSPETTO INFORMATIVO



/ Area riservata - Cittadini e Imprese

Accedi ai servizi online

Seleziona

Accedi all'area riservata di Agenzia delle entrate-Riscossione con la tua identità digitale per utilizzare tutti i servizi online, tra cui consulta la situazione debitoria, paga, rateizza, sospendi e prenota un appuntamento in videochiamata.

Dal 25 novembre 2025, puoi accedere alla tua area riservata sui siti dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e dell'Agenzia delle entrate, con un'unica autenticazione.

Inserite le credenziali per l'area riservata di Agenzia entrate-Riscossione è, infatti, possibile accedere anche all'area riservata dell'Agenzia delle entrate e viceversa.

Sabato 21 febbraio tra le ore 13:00 e le ore 20:00, i servizi in Area riservata dell'Agenzia potrebbero subire delle brevi interruzioni a causa di un intervento di manutenzione programmata dei sistemi informatici.

Ci scusiamo per il disagio.

Accedi all'area riservata con:

SPID

CIE

CNS

Credenziali AdE

INPS

SPID, il **Sistema Pubblico di Identità Digitale**, è il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati. Se sei già in possesso di un'identità digitale, accedi con le credenziali del tuo gestore. Se non hai ancora un'identità digitale, richiedila ad uno dei gestori.

[Maggiori informazioni su SPID](#)

[Non hai SPID?](#)

[Serve aiuto?](#)



Entra con SPID

sp:d✓



AgID Agenzia per l'Italia Digitale

Si ricorda che l'utilizzo di questa applicazione è soggetto ad un tempo di sessione limitato. In caso di inattività, per un lasso di tempo prolungato, sarà necessario ripetere l'accesso.

PROSPETTO INFORMATIVO

 Area riservata Intermediari	
Situazione debitoria - consulta e paga	
Rateizza il debito	+
Definizione agevolata	+
Sospendi la riscossione	+
Documenti	+
Appuntamenti e contatti	+

Area riservata Intermediari

Benvenuto nell'area riservata.

In questa sezione trovi le informazioni e i servizi per gestire la posizione dei tuoi assistiti.

Ti ricordiamo che, per ogni necessità, puoi contattare il **numero 060101** da telefono fisso, da telefono cellulare e dall'estero. Il costo della chiamata varia in base al tuo piano tariffario.



Situazione debitoria - consulta e paga

Puoi verificare la situazione debitoria a partire dall'anno 2000, i versamenti già effettuati o da effettuare, le rateizzazioni e le procedure in corso, nonché pagare cartelle e avvisi.



Rateizza il debito

Puoi chiedere di rateizzare il debito fino a 120 mila euro e per un massimo di 84 rate.



Definizione agevolata Novità

In questa sezione puoi utilizzare i servizi della Definizione agevolata e consultare la documentazione di quelle precedenti.



Sospendi la riscossione

Se ritieni che le somme indicate in cartella o negli altri atti notificati da Agenzia delle entrate-Riscossione non siano dovute, puoi chiedere di sospendere le procedure di riscossione. A seguito della richiesta trasmetteremo la tua dichiarazione all'Ente creditore per le successive verifiche.



Documenti

Puoi visualizzare la situazione complessiva, il piano di rateizzazione e i relativi moduli di pagamento e copia della «Comunicazione delle somme dovute» inviata dall'Agenzia delle entrate-Riscossione in risposta alla tua domanda di «Definizione agevolata».



Appuntamenti e contatti

In questa sezione puoi prenotare un appuntamento in videochiamata con un nostro operatore, gestire la tua agenda appuntamenti oppure contattarci.

PROSPETTO INFORMATIVO

Situazione debitoria -
consulta e paga

Rateizza il debito +

Definizione agevolata —

Dichiarazione di adesione alla
Definizione agevolata -
"Rottamazione-quinquies"

Prospetto informativo

Comunicazione delle somme
dovute

Sospendi la riscossione +

Documenti +

Appuntamenti e contatti +



Definizione agevolata

In questa sezione puoi trovare i servizi dedicati alla Definizione agevolata e la documentazione relativa alle Definizioni agevolate precedenti.

SERVIZI RELATIVI ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA "ROTTAMAZIONE-QUINQUIES" DI CUI ALL'ART. 1, COMMI DA 82 A 101 DELLA LEGGE N. 199/2025



Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata - "Rottamazione-quinquies"

Compila il form per aderire alla Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, di cui all'art. 1, commi da 82 a 101 della legge n. 199/2025.



Prospetto informativo

Richiedi il Prospetto informativo dei carichi definibili affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

SERVIZI RELATIVI AI PRECEDENTI PROVVEDIMENTI DI DEFINIZIONE AGEVOLATA



Comunicazione delle somme dovute

Visualizza e scarica la copia della Comunicazione delle somme dovute ricevuta a seguito della domanda di adesione alla Definizione agevolata (Rottamazione-quater e/o precedenti).

PROSPETTO INFORMATIVO



Area riservata
Intermediari

Situazione debitoria -
consulta e paga

Rateizza il debito +

Definizione agevolata —

Dichiarazione di adesione alla
Definizione agevolata -
"Rottamazione-quinquies"

Prospetto informativo

Comunicazione delle somme
dovute

Sospendi la riscossione +

Documenti +

Appuntamenti e contatti +

[Area riservata Intermediari](#) - [Definizione agevolata](#) - Prospetto informativo



Prospetto informativo

Richiedi il Prospetto informativo dei carichi definibili affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Seleziona il codice fiscale dell'intestatario dei carichi e inserisci un indirizzo di posta elettronica non certificata, sul quale desideri ricevere il prospetto.

N.B.: i campi con * sono obbligatori

Codice fiscale dell'intestatario dei carichi:*

Inserire un indirizzo di posta elettronica non certificata

e-mail:*

Conferma e-mail:*

Richiedi

PROSPETTO INFORMATIVO **ERARIO + INPS**

PROSPETTO INFORMATIVO

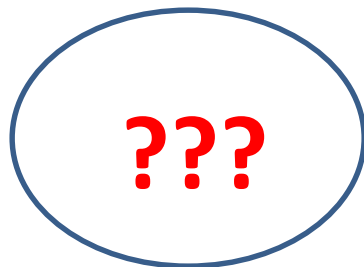


**STAMPATO PER TUTTI !!
(Agenzia Riscossione)**

30/04/2026 → ADESIONE

31/07/2026 → 1^ RATA

PROSPETTO INFORMATIVO ENTI LOCALI



ATTENDERE!!!

~~30/04/2026 → ADESIONE~~

1° VERSAMENTO = entro 60 giorni dalle delibere...

Certificazioni Uniche 2026 (anno 2025): *prox scadenze (dipendenti / lav. autonomi)*

CU 2026 (anno 2025): le scadenze

INVIO TELEMATICO CU2026

NEW!

Entro il **16/03/2026**

In caso di **redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo non abituale**, redditi diversi e locazioni brevi.

Entro il **30/04/2026**

In caso di **redditi di lavoro autonomo abituale** e provvigioni non occasionali.

Entro il **02/11/2026**

In caso di redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata.

Novità di periodo

Recupero ICI 2006-2011 dichiarazione degli ENC

scadenza prorogata al **30/09/2026
rispetto al 31/03/2026**

- Art. 16-bis 131/2024**
- DM 27 gennaio 2026**
- DPCM 24.03.2026**

Entro il 30/09/2026: dichiarazione degli ENC per il recupero dell'ICI 2006-2011

Esenzione prevista per gli **anni 2006 – 2011** → ICI Chiesa NON versata

- ✓ termine di **presentazione della Dichiarazione** prorogato al **30/09/2026** da DPCM 24/03/2026 (inizialmente 30/11/2025, poi 31/03/2026) → *assenza del software!!*
- ✓ obbligo di **versamento dell'imposta** oggetto di recupero **entro i successivi trenta giorni** **esclusivamente con mod. F24**

Soggetti interessati

→ Soggetti interessati dall'adempimento: soggetti passivi che hanno presentato la **dichiarazione relativa ad uno degli anni di imposta 2012 o 2013**, indicando un **debito superiore a 50.000 €** *(l'ammontare dell'imposta che fa scattare l'obbligo di dichiarazione è da riferirsi all'ICI complessivamente dovuta in tutto il territorio nazionale, e non con riferimento al singolo Comune)*



L'obbligo scatta anche nel caso in cui il soggetto passivo sia stato chiamato a versare un importo superiore a 50.000 € a seguito di **atti di accertamento** da parte dei Comuni, sempre per le medesime annualità.

Esonerati dal versamento

Gli ENC che presentano la dichiarazione per il recupero dell'ICI 2006-2011 sono comunque esonerati dal versamento se:

- nel periodo 2006-2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee, al tempo vigenti, in materia di aiuti di Stato di importo limitato (c.d. **regime de minimis**)

2006 – 100.000 (triennio)

2007 – 200.000 (triennio)

Determinazione ICI 2006 – 2011

Per quanto riguarda la **determinazione dell'ICI oggetto di recupero** → va applicata la **disciplina dell'IMU vigente nell'anno 2013** (*tenendo conto delle modifiche apportate dall'art. 91-bis comma 1 del DL 1/2012 e dal DM 200/2012*, che hanno circoscritto l'esenzione in esame agli ENC che svolgono le attività istituzionali con modalità non commerciali)

Modalità di calcolo

- La **base imponibile**, i **moltiplicatori** e l'**aliquota** da applicare sono quelli relativi all'anno in cui si riferisce l'ICI recuperata
- *Se non è individuabile l'aliquota stabilita per tale anno, si applica l'aliquota media del 5,5 per mille*

Entro il 30/09/2026: dichiarazione degli ENC per il recupero dell'ICI 2006-2011

PUBBLICATO 29/01/2026 MODELLO DICHIARATIVO

da presentare entro il 30/09/2026 !!!

RECUPERO ICI ENC

☐ SOSTITUTIVA DEL PROTOCOLLO TELEMATICO™

CONTRIBUENTE (compilare sempre)

Denominazione _____

Codice fiscale o partita IVA (obbligatorio) _____ Telefono _____

E-mail _____

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, _____ n. civico, _____ scala, _____ piano, _____ interno _____

C.A.P. _____ Comune (o Stato Estero) _____ Prov. _____ Codice Stato Estero _____

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale (obbligatorio) _____ Codice della Carica _____

Cognome _____ Nome _____ Sesso (barrare la relativa casella)
M F

Data di nascita _____ Comune (o Stato estero) di nascita _____ Provincia (sigla) _____ Residente all'estero _____

Codice Stato estero _____ Stato federato, provincia, contea _____ Località di residenza estera _____

Indirizzo estero _____

Telefono o cellulare _____ Codice fiscale società o ente dichiarante _____

Omessa presentazione

SANZIONE AMMINISTRATIVA



*100% dell'importo non versato
(minimo 50 euro)*

POLIZZE CATASTROFALI:
proroga al 31/12/2026
per alcuni settori

Polizze catastrofali

Decreto 30/01/2025 n. 18 – GU 27/02/2025 n. 48

→ Gli **Enti Religiosi** sono iscritti soltanto al **R.E.A.** (Repertorio Economico e Amministrativo) e pertanto restano **esclusi** da tale obbligo relativo alla stipula di “Polizze Catastrofali”

→ L'obbligo riguarda solo le imprese iscritte nel **Registro delle imprese** ai sensi dell'art. 2188 C.C.

Enti Religiosi iscritti al R.E.A.

Polizze catastrofali

ATTENZIONE!!

NO → Obbligo «diretto» per Ente Religioso (iscritto REA)

SI → Obbligo «indiretto» per immobili dell'Ente Religioso concessi a qualsiasi titolo a soggetto Impresa (iscritto Registro Imprese) per attività commerciale



Locazioni / Comodati / Fitto di Azienda con immobili

Polizze catastrofali e Contratti di Locazione

ATTENZIONE!!

1. **Nuovi Contratti «da stipulare»** → clausola da inserire
2. **Vecchi Contratti «in corso»** → negoziatura tra le Parti
(*clausola ad hoc*)

Polizze catastrofali – Proroga al 31/12/2026

- L'obbligo di stipula di polizze catastrofali viene fissato al **31/12/2026** per le piccole e micro imprese dei seguenti settori:
 - **Esercizi di somministrazioni di alimenti e bevande**
 - **Imprese turistico-ricettive**

Decreto Milleproroghe
(in precedenza 31/03/2026)

Es. Locazione per Albergo / somministrazione → Ente Religioso concede immobile a SRL / Cooperativa / SNC (piccola o micro impresa) per attività di albergo/somministrazione di alimenti e bevande, in questo caso opera lo slittamento al 31/12/2026

Polizze catastrofali – SINTESI

Tutte le Imprese **iscritte nel Registro Imprese**

- **31/03/2025** - Grandi Imprese
 - **01/10/2025** - Medie Imprese
 - **31/12/2025** - Piccole e Micro Imprese (in settori diversi da somministrazioni/turistico)
-
- **31/12/2026** – **Piccole e Micro Imprese** (per le sole Attività di somministrazioni alimenti e bevande / attività turistico ricettive)

TERZO SETTORE

TERZO SETTORE

31/03/2026

SCADUTO IL TERMINE

PER L'ISCRIZIONE AL RUNTS

PER LE EX ONLUS

CONVEGNO AGIDAE – Roma 17/18 Aprile 2026

- ESSERE E AGIRE -

Terzo Settore → con particolare riguardo alla «Scuola Paritaria» !!

- **Cambiare «vestito giuridico»** → «...non risolve il problema...»
- **Crisi di contenuto e non di forma**
 - «buona gestione»
 - «amministrazione competente»
- **Prudenza nella scelta del Terzo Settore**
 - «ecclesiale e sapiente»
 - «serve «un discernimento serio»
 - «non inseguire soluzioni premature»

CONVEGNO AGIDAE – Roma 17/18 Aprile 2026

- ESSERE E AGIRE -

1) ESSERE (Identità)



2) AGIRE (Operatività)

7) ESENZIONE IMU ENTI RELIGIOSI

- attività Didattiche**
- attività Assistenziali e Sanitarie**

ESENZIONE IMU ENTI RELIGIOSI

Attività Didattica
(Scuole Paritarie)

articolo 1, comma 856

**«Norma di interpretazione autentica»
a valere pertanto per annualità precedenti**

Attività didattiche svolte con «*modalità non commerciale*» quando:

→ il corrispettivo medio percepito è «inferiore» al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito nonché dal Ministero dell'università e della ricerca

Viene dunque reso «**legge**» il criterio in passato previsto da apposito DM e contenuto nelle istruzioni ministeriali alla Dichiarazione IMU ENC

ESENZIONE IMU ENTI RELIGIOSI



Associazione Gestori Istituti
Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica

[CLICCA QUI](#)
per il Comunicato



COMUNICATO STAMPA

Roma, 18 dicembre 2025

****Scuole paritarie: nella Legge di Bilancio 2026 l'esenzione IMU.**

AGIDAE ringrazia il Governo Meloni e il Viceministro Maurizio Leo**

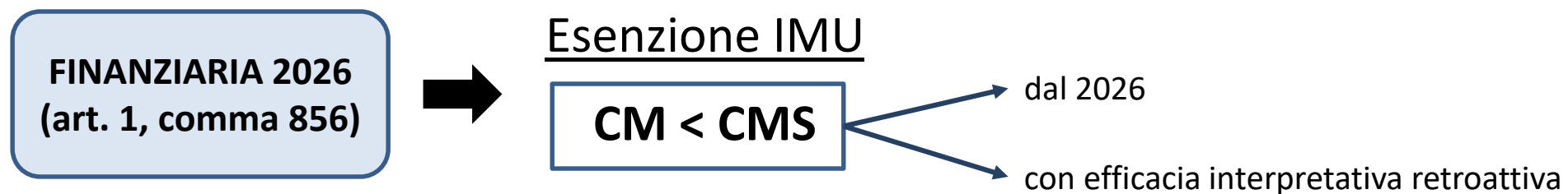
AGIDAE accoglie con profonda soddisfazione l'approvazione, da parte del **Senato della Repubblica**, della norma inserita nella **Legge di Bilancio 2026** che introduce l'**articolo 134-bis**, chiarendo in via definitiva il regime di **esenzione IMU per le scuole paritarie**.

Lo Studio ha espresso il proprio ringraziamento con apposita comunicazione scritta indirizzata a P. Ciccimarra

CONVEGNO AGIDAE – Roma 17/18 Aprile 2026

- ESSERE E AGIRE -

Intervento Vice Ministro Maurizio Leo



Comfort Letter UE (Unione Europea) del 13/04/2026



Riconoscere «piena validità» alla norma della Finanziaria 2026

Esenzione IMU

& omessa Dichiarazione

ESENZIONE IMU – omessa Dichiarazione

- **Per la Cassazione, in via generale:**

Omessa Dichiarazione IMU → decadenza dalle agevolazioni (esenzione)

MA

- **Cassazione, Sentenza n. 26921/2025**

«in omaggio al principio della leale collaborazione e della buona fede (...), l'inosservanza di un adempimento [dichiarativo, ndr] che costituisce un presupposto solo formale per il godimento di un'agevolazione non impedisce di riconoscere il diritto al beneficio del contribuente che abbia i requisiti per usufruire dello stesso, tanto più ove essi risultino da documentazione in possesso dell'ente impositore»

→ La Cassazione sembrerebbe aver *ammorbidito* le proprie posizioni, **aprendo al riconoscimento di una agevolazione anche in caso di omissione dell'obbligo dichiarativo... !!!**

ESENZIONE IMU ENTI RELIGIOSI

Art. 1 co. 853-856 (Legge 199/2025)

«Norme di interpretazione autentica»

Esenzione IMU > art. 1, co. 759 lett. g) L. 160/2019

ENTI RELIGIOSI

svolgimento con «modalità non commerciali» di attività:

- *Assistenziali e Sanitarie*

- *Didattiche*

ESENZIONE IMU ENTI RELIGIOSI

Svolgimento con «modalità non commerciali», con la compresenza di :

1. requisiti generali (ex art. 3 DM 200/2012) – apposito Regolamento

2. requisiti di settore – modalità' di svolgimento delle attività

- Assistenziali e Sanitarie
- Didattiche

norme di interpretazione autentica !!!

ESENZIONE IMU ENTI RELIGIOSI

Attività Assistenziale e Sanitaria (Case di riposo, RSA, ...)

Art. 1, co. 853 – richiama il DM 200/2012 (non cambia nulla!!)

Ai fini dell'applicazione dell'esenzione IMU nei confronti degli Enti non commerciali ex art. 1 co. 759 lett. g), L. 160/2019

Attività **assistenziali** e **sanitarie** sono svolte con «**modalità non commerciale**» quando:

- sono **convenzionate o accreditate e contrattualizzate** con Stato / Regioni / Enti locali

oppure
- se **non convenzionate o accreditate e contrattualizzate** con Stato/Regioni/Enti locali, sono **svolte a titolo gratuito** ovvero dietro versamento di **corrispettivi di importo simbolico** e, comunque, **non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale**

ESENZIONE IMU ENTI RELIGIOSI

Art. 1 - Comma 853

In vigore dal 14 gennaio 2026

853. *In considerazione dei principi contenuti nella decisione 2013/248/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012, e nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, ai fini dell'applicazione dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con modalità non commerciali quando le stesse:*

a) sono **accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato**, le regioni e gli enti locali, sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, **in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico** e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, **servizi sanitari e assistenziali gratuiti**, salvo **eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale**;

b) se **non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato**, le regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo **gratuito** ovvero dietro versamento di **corrispettivi di importo simbolico** e, comunque, **non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale**, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

ESENZIONE IMU ENTI RELIGIOSI

Art. 1 - **Comma 853**

In vigore dal 14 gennaio 2026

853. In considerazione

- a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato,
- b) se **non** accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato,

Si richiamano i requisiti già esplicitati
dall'art. 4, co. 2, del DM 200/2012

Cosa viene aggiunto ?

ESENZIONE IMU ENTI RELIGIOSI

Attività Assistenziale e Sanitaria

(Case di riposo, RSA, ...)

Art. 1, CO. 854 – si aggiunge la seguente precisazione !!!

*Gli enti non commerciali di cui al comma 853, lettera a), del presente articolo, beneficiano dell'**esenzione IMU**, laddove rispettino i **requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente o dei familiari** in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale.*

INTERPRETAZIONE AUTENTICA !!!!!

Si **supera** l'interpretazione della **CORTE CASSAZIONE – Ordinanza 32690 del 16.12.2024**

Ove per «modalità non commerciali», in aderenza alla decisione Commissione Europea del 19.12.2012, rientravano unicamente attività a titolo gratuito o dietro corrispettivo meramente simbolico.

ESENZIONE IMU ENTI RELIGIOSI

Art. 1 - Comma 855

(infine) Irrilevanza dell'accatastamento dell'immobile

In vigore dal 14 gennaio 2026

Co. 855

*Non è rilevante ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 853 l'inserimento degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie in una **specificata categoria catastale**; si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.*

Utilizzo misto > art. 91 bis (in caso di impossibilità di un riaccatastamento)

Proporzione in base a SUPERFICIE / NUMERO SOGGETTI / GIORNI

ESENZIONE IMU ENTI RELIGIOSI

Attività Assistenziale e Sanitaria

Norme di interpretazione autentica con valenza retroattiva

- *Applicazione nei giudizi tributari «pendenti», riferiti ad annualità precedenti*
- *richiesta di rimborso dell'IMU di anni precedenti*

ESENZIONE IMU ENTI RELIGIOSI

svolgimento

con «modalità non commerciali»

delle attività

DIDATTICHE

ESENZIONE IMU ENTI RELIGIOSI

Attività Didattica
(Scuole Paritarie)

articolo 1, comma 856

**«Norma di interpretazione autentica»
a valere pertanto per annualità precedenti**

Attività didattiche svolte con «*modalità non commerciale*» quando:

→ il corrispettivo medio percepito è «inferiore» al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito nonché dal Ministero dell'università e della ricerca

Viene dunque reso «**legge**» il criterio in passato previsto da apposito DM e contenuto nelle istruzioni ministeriali alla Dichiarazione IMU ENC

ESENZIONE IMU ENTI RELIGIOSI

Art. 1 - Comma 856

In vigore dal 14 gennaio 2026

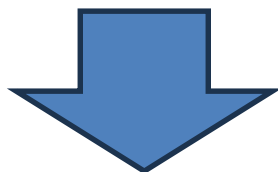
856. L'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le attività didattiche, svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito nonché dal Ministero dell'università e della ricerca.** In ogni caso non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.

ESENZIONE IMU – Attività DIDATTICA

Svolgimento con «modalità non commerciali», con la compresenza di :

1. requisiti generali (ex art. 3 DM 200/2012) – apposito Regolamento

2. requisiti di settore – modalita' di svolgimento delle attività



- Parita' Scolastica e Regolamento per non discriminazione
- Obblighi accoglienza portatori di handicap, adeguatezza strutture, pubblicità del bilancio
- attività a titolo gratuito ovvero corrispettivi di importo simbolico

ESENZIONE IMU ENTI RELIGIOSI

attività a titolo gratuito ovvero corrispettivi di importo simbolico

FINANZIARIA 2026, articolo 1, comma 856 (norma di interpretazione autentica)

Attività didattiche svolte con «*modalità non commerciale*» :

occorre verificare n. 2 parametri:

- A. Corrispettivo medio percepito dalla Scuola Paritaria
- B. Costo medio per studente CMS (*mutuato dall'orientamento del Ministero dell'Istruzione e dell'Università*)

se $A < B$ = attività «non commerciale» = esenzione IMU

ESENZIONE IMU – attività Didattica

FINANZIARIA 2026, articolo 1, comma 856 (norma di interpretazione autentica)

Attività didattiche svolte con «**modalità non commerciale**» :

occorre verificare n. 2 parametri:

- A. **Corrispettivo medio percepito dalla Scuola Paritaria**
- B. **Costo medio per studente CMS** (*mutuato dall'orientamento del Ministero dell'Istruzione e dell'Università*)

se $A < B$ = attività «non commerciale» = esenzione IMU

INTERPRETAZIONE AUTENTICA !!!!!

Si **supera** l'interpretazione della **CORTE CASSAZIONE – (tra le altre Cass. N. 17327 del 24.6.2024)**

Ove per «modalità non commerciali», non bastava un corrispettivo percepito inferiore al CMS, ma piuttosto una retta gratuita ovvero un corrispettivo simbolico !!

ESENZIONE IMU ENTI RELIGIOSI

Qualifica di ATTIVITA' DIDATTICA ai fini IMU (?)

- «dirette all'istruzione e alla formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53»

Devono inoltre ricomprendersi (IMU ENC ex DM 24.4.2024):

- **Le «sezioni primavera» e i servizi educativi per l'infanzia ex art. 2, co. 3, del Dlgs 65/2017;**
- **Gli Istituti che offrono percorsi di formazione professionale**
- **Le Università**

ESENZIONE IMU – Attività Didattica

Norme di interpretazione autentica con valenza retroattiva e divieto di rimborso

- *Applicazione nei giudizi tributari «pendenti», riferiti ad annualità precedenti*
- *richiesta di rimborso dell'IMU > **NON RISULTA POSSIBILE !!***

ESENZIONE IMU ENTI RELIGIOSI

Art. 1 - Comma 856

In vigore dal 14 gennaio 2026

856. L'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le attività didattiche, svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito nonché dal Ministero dell'università e della ricerca. **In ogni caso non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.**

Esenzione IMU

& Comodati gratuiti

ESENZIONE IMU – ultima nota...

- **IMMOBILI «in Comodato» - 3 requisiti**

(novità dal 2020 → L. 160/2019 – Finanziaria 2020)

1. Collegamento funzionale
2. Collegamento strutturale
3. Il Comodatario deve svolgere attività con «modalità non commerciali» → si collega la novità Finanziaria 2026

1 e 2 → alternativi
3 → ci deve essere per forza

- **IMMOBILI «temporaneamente inutilizzati»**

- purché l'assenza di attività protette non determini la cessazione definitiva della strumentalità dell'immobile allo svolgimento delle predette attività !

QUESITI

Potete inviare le vostre domande
alle mail di studio già note.



In ogni caso potete fare riferimento a
info@curinarossi.it
segreteria@curinarossi.it



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

ATTENZIONE !!!



Lo Studio Curina et Rossi – Roma si è trasferito !!

da Via del Circo Massimo 9 → a **Via Dante De Blasi 99**
zona Monteverde Nuovo / Colli Portuensi

SAVE THE DATE

PROSSIMI INCONTRI DI STUDIO ONLINE



- Venerdì **22 maggio** - modalità Zoom | 15:00 - 17:00
Focus Versamenti Imposte e Dichiarazione IMU (30/06/2026)
- Venerdì **3 luglio** - modalità Zoom | 15:00 - 17:00
Focus Dichiarativi: Redditi, IRAP, ISA